



Prot. 81/MC/mti

Roma, 21 dicembre 2021

Ing. Vito Di Santo
Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
vito.disanto@mit.gov.it

e p.c. **Dott.ssa Maria Ballo**
maria.ballo@mit.gov.it

Dott. Paolo Cossu
paolo.cossu@mit.gov.it

OGGETTO: Reg. CE n.1055/2020 - Licenze comunitarie per i veicoli di massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate - Osservazioni e proposte

Gentilissimi,

con la presente facciamo seguito alla riunione di concertazione, tenutasi il 16 dicembre c.a. in tema di trasporto internazionale di merci e promossa da Codesta Spett.le D.G. per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità - Divisione 4 .

Un incontro auspicato e che dà continuità, nonostante le conosciute difficoltà dovute alla carenza di organico ministeriale, al **fecondo confronto con le associazioni di categoria con indubbi benefici sia per il ruolo svolto dal MIMS che per le realtà imprenditoriali.**

Con questo spirito, il 16.12.2021, il Dr Cossu ha condiviso con noi gli effetti ed i possibili interventi attuativi, rispetto alle modifiche apportate dal Reg. CE n.1055/2020 alla normativa europea che attualmente stabilisce **norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada** (Reg. CE n.1071/2009).

Ed è con analoga volontà di trovare soluzioni condivise per le imprese che, **di seguito, vi proponiamo le seguenti riflessioni e proposte sulla materia in esame.**

Nel trattare il **tema che riguarda le novità introdotte per le imprese che operano con mezzi aventi massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate**, preliminarmente, è bene sottolineare e condividere (visti i dubbi che ha generato la materia), che **nulla è variato** per le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada **con veicoli a motore la cui massa non superi 3,5 tonnellate** e che effettuano **esclusivamente trasporti nazionali.**

Soggetti interessati dalle modifiche che verranno introdotte, sono quelli che **già svolgono e/o che intendano svolgere trasporti internazionali esclusivamente con mezzi di massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate e che, dal 22 maggio 2022, dovranno conseguire una licenza comunitaria** e quindi, preliminarmente,



FITA
Unione Nazionale
Imprese di Trasporto



acquisire (se già non ne dispongono) il relativo attestato di **idoneità professionale per esame**; come noto, per questi operatori professionali **fino al 21 maggio 2022, vige l'esonero sia dall'esame** (frequenza di un corso di formazione di 74 ore, senza esame finale), **che dal possesso della licenza comunitaria**.

Il Regolamento CE n.1055/2020, di fatto introduce una **modifica normativa ex ante**, che interviene su chi già svolge questa peculiare attività.

Rispetto a quanto sopra richiamato, pur comprendendo le finalità generali della norma, ribadiamo la forte preoccupazione degli operatori professionali interessati che, dopo aver frequentato un corso di formazione propedeutico all'avvio dell'attività e/o dopo anni di esperienza maturata sulla strada, **vedono condizionare la prosecuzione dell'attività** non solo e non tanto al conseguimento della specifica licenza comunitaria ma piuttosto, **alla necessità di frequentare, se non in possesso di idoneo titolo di studio, un ulteriore corso di 150 ore al termine del quale, sostenere uno specifico e difficoltoso esame**.

In tale contesto, esprimiamo pertanto apprezzamenti per l'apertura della competente Direzione Generale ad un'ipotesi attuativa della norma che tenga conto dell'eventuale percorso formativo già assolto da questi soggetti e che, come ci è stato esplicitato, consenta, a **chi può dimostrare di avere già svolto le 74 ore di corso di formazione, di accedere direttamente all'esame senza svolgere ulteriori ore di formazione**.

Nonostante ciò riteniamo che, l'ipotesi prospettata dal MIMS, possa trovare ancora ulteriori **margini per condividere diverse soluzioni attuative** e ciò senza compromettere le finalità che hanno promosso le modifiche introdotte dal Reg. CE n.1055/2020.

Per tale ragione, con specifico riferimento agli **operatori che intendono eseguire trasporti internazionali** di merci su strada e che **svolgono questa attività esclusivamente con mezzi di massa massima a pieno carico compresa tra 2,5 Ton e 3,5 Ton**, di seguito formuliamo **due proposte** per una migliore attuazione della normativa in parola:

- ✓ **Introdurre un addendum di 30 ore di specifica formazione su aspetti internazionali dell'autotrasporto che sommato alle attuali 74 ore di corso**, consenta di conseguire l'idoneità professionale anche per la parte internazionale **senza dover sostenere l'esame finale**
- ✓ recepire l'opzione del Regolamento n. 1055/2020 che prevede il conseguimento dell'idoneità professionale in **esenzione dall'esame per le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020**

Per quanto riguarda la prima tematica, nell'ambito delle materie che già sono oggetto delle 74 ore di lezione propedeutiche all'avvio dell'attività, proponiamo di **aggiungere ulteriori 30 ore in cui devono essere illustrati gli argomenti di carattere internazionale**; **l'attestazione di frequenza al corso per il totale del monte ore stabilito, consentirà di conseguire l'attestato di idoneità professionale senza sostenere un esame finale**.

La proposta **ovvierebbe a possibili lacune professionali** di questo specifico comparto (come richiama lo stesso regolamento n.1055/2020) e nello stesso tempo, **preservando l'esonero dall'esame anche per questi soggetti, non creerebbe un evidente vulnus tra chi esercita l'attività esclusivamente in ambito nazionale e chi invece la svolge in ambito internazionale**.



FITA
Unione Nazionale
Imprese di Trasporto



Si chiede inoltre che lo Stato italiano faccia proprio il disposto aggiunto all'articolo 9 del Reg. CE n.1071/2009 dal punto 7, del Regolamento CE n.1055/2020, che prevede :

«Ai fini del rilascio di una licenza a un'impresa di trasporto di merci su strada che utilizza veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020»

A nostro avviso, è infatti opportuno che il MIMS recepisca la norma che fa salve le imprese con una consolidata e comprovata esperienza professionale per alcuni e, a nostro avviso validi motivi, tra cui:

- Trattasi di soggetti che hanno acquisito una comprovata professionalità "sul campo"
- Analoga possibilità è stata riconosciuta ai soggetti titolari di mezzi con massa superiore in occasione dell'entrata in vigore del Reg. n.1071/2009
- Questa criticità nella prosecuzione dell'attività, potrebbe indurre molte imprese a cessare l'attività, contribuendo ulteriormente alla carenza dell'offerta di servizi di trasporto da parte delle imprese italiane

Dai dati forniti il 16 Dicembre 2021 dal Dr. Cossu, le imprese che svolgono l'attività con mezzi tra 2,5 e 3,5 tonnellate, complessivamente sono circa 10.000.

Di queste circa il 35% (3.500) sono già in possesso di licenza comunitaria e conseguentemente dispongono di un gestore dei trasporti in possesso della correlata idoneità professionale .

Circa 6.500 sono invece quelle potenzialmente interessate alle novità che entreranno in vigore il 22 Maggio 2022.

Anche se non tutte queste imprese sono coinvolte nelle novità introdotte per la prosecuzione dei trasporti internazionali (in quanto svolgono esclusivamente trasporti nazionali), ve ne sono sicuramente molte, prevalentemente collegate in territori di confine, che invece si troveranno in difficoltà per uniformarsi alle nuove condizioni imposte dal Reg. CE n.1055/2020: occorre evitare che questa condizione si trasformi in un ulteriore vantaggio per i nostri competitor stranieri.

Si ricorda che anche in occasione dell'entrata in vigore del Reg. 1071/2009, la CE contemplò la possibilità di rilasciare attestati di idoneità professionale in esenzione dal corso e dall'esame:

Art.9 del Reg.CE 1071/2009: "Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009".



FITA
Unione Nazionale
Imprese di Trasporto

Confartigianato
Trasporti

CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI

fedit
federazione italiana trasportatori

Associazione nazionale cooperative di produzione lavoro e servizi
legacoop
PRODUZIONE & SERVIZI

SINDACATO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI
SNA
CASARTIGIANI

In quella circostanza, lo Stato Italiano colse questa possibilità tramite l'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35:

“sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o (di altro Stato dell'Unione europea) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Onde evitare anche una evidente disparità di trattamento con quanto accadde con i mezzi pesanti, si chiede che il Ministero, sulla falsa riga di quanto accaduto nel 2012, promuova un analogo e specifico provvedimento per le imprese che operano con veicoli commerciali leggeri tra 2,5, e 3,5 tonnellate.

Questo consentirebbe alle aziende che rientrano in tale condizione, di poter richiedere, in tempi utili, l'attestato di idoneità professionale internazionale in esenzione di corso ed esame e quindi conseguire la licenza comunitaria nonché le relative copie conformi proseguendo così l'attività senza interruzioni anche oltre il 21 maggio 2022.

Riteniamo che le proposte rappresentate non confliggano con i principi ispiratori del Reg. n.1055/2020 e siano oggettivamente condivisibili.

Ci auspichiamo pertanto che vengano prontamente recepite.

Cogliamo infine l'occasione per sottolineare un altro aspetto del Reg. n.1055/2020, ed in particolare, l'articolo 1, punto 2, che sopprime il paragrafo 2, dell'articolo 3, del Reg. CE n.1071/2009:

“Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada”.

Un disposto che l'Italia ha recepito e regolamentato nel tempo con specifici disposti normativi, tutt'ora in vigore e che per questo, produce dubbi e perplessità.

Per tale motivo chiediamo la convocazione di un urgente incontro per dibattere anche su questa tematica che impatta in maniera considerevole con l'attività delle imprese.

Confidando in un vostro positivo e tempestivo riscontro e nel ringraziare per l'attenzione che ci vorrete dedicare, porgiamo

Cordiali saluti

per le Associazioni
Mauro Concezzi